



COMUNE di REVELLO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46

OGGETTO:

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventotto**, del mese di **dicembre**, alle ore **diciassette** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge e Statuto, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **aperta** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale. I Consiglieri risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

| Cognome e Nome | Carica | Presente |
|-----------------------------|------------------|----------|
| 1. MATTIO Daniele | SINDACO | Si |
| 2. PEROTTO Aldo Bartolomeo | VICE SINDACO | Si |
| 3. CROSETTI Giuseppe Felice | CONSIGLIERE | Si |
| 4. FOSFORO Mara | CONSIGLIERE | Si |
| 5. BORGOGNONE Marina | CONSIGLIERE | Giust. |
| 6. FORMIGLIA Mauro | CONSIGLIERE | Giust. |
| 7. BERTORELLO Remigio Mario | CONSIGLIERE | Si |
| 8. DISDERI Katia Nicoletta | CONSIGLIERE | Si |
| 9. BUASSO Andrea | CONSIGLIERE | Si |
| 10. COSTA Paolo | CONSIGLIERE | Si |
| 11. RIBODETTO Franca | CONSIGLIERE | Giust. |
| 12. ISOARDI Maria Maddalena | CONSIGLIERE | Si |
| 13. FORNO Marco | CONSIGLIERE | Si |
| | Totale Presenti: | 10 |
| | Totale Assenti: | 3 |

Essendo legale il numero degli intervenuti, come sopra accertato all'appello, il signor **MATTIO Daniele** in qualità di **Sindaco** ed a seduta dichiarata aperta invita a trattare l'oggetto sopra indicato.

Ai sensi del D.Lgs.267/00 art.97 comma 4°, partecipa all'adunanza l'infrascritto **MANZONE dott. Gianluigi** Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/07/2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- con deliberazione consiliare n. 25 del 14/07/2015, esecutiva, si è proceduto a confermare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;
- con deliberazione consiliare n. 9 del 05.05.2016, esecutiva, si è proceduto a confermare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016;
- con deliberazione consiliare n. 41 del 29.12.2016, esecutiva, si è proceduto a confermare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017;
- con deliberazione consiliare n. 36 del 28.12.2017, esecutiva, si è proceduto a confermare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO che il comma 54, ha disposto per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento;

CONSIDERATO che con le delibere consiliari n. 19 del 29/07/2014, n. 25 del 14/07/2015, n. 9 del 05.05.2016, n.41 del 29/12/2016, n° 36 del 28.12.2017 è stata determinata l'aliquota relativa alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, determinando per le citate annualità le seguenti aliquote:

- 1,7 per mille: abitazione principale
- 1,00 per mille: fabbricati rurali ad uso strumentale
- 2,00 per mille: per tutte le altre tipologie immobiliari

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e dato atto che l'art. 10 c. 1 lettera a) Disegno Legge Stabilità 2017 modifica il comma 26 della Legge 208/2015 e considerato che per contenere il livello complessivo della pressione tributaria per l'anno 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 (la sospensione non si applica alla TARI né per gli Enti locali che deliberano il pre-dissesto o il dissesto / La sospensione non agisce per servizi che prevedono tariffe) e ritenuto di mantenere lo stesso criterio di mantenimento dei tributi anche per l'anno 2019;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n.95 del 06/11/2018 avente oggetto: “;Imposta Unica Comunale (IUC) IMU- TASI-TARI. Anno 2019. Determinazioni”

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2019 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2018;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:
“ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

Visto il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con la L. 122/2010;

Visto il D.L. 201/2011 convertito con la L. n. 214 del 22 dicembre 2011;

Vista la Legge di stabilità per l'anno 2014 n. 147/2013;

Vista la L. n. 56 del 07.04.2014;

Vista la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”;

Vista la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016);

Visto il D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto i Decreti nel Ministero dell'Economia e delle finanze del 30.03.2016 e del 04.08.2016;

Visto il D.L. 113/2016 convertito con la Legge n. 160 del 07.08.2016;

Vista la L. 164 del 12 agosto 2016 che ha modificato la Legge n. 243/2012;

Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 12 maggio 2016 relativo alle modalità di trasmissione dei bilanci e dati contabili degli enti locali nella Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP);

Visto il D.L. 193/2016 (Decreto Fiscale)

Visto il Disegno della Legge di Bilancio 2017 A.C. 4127 bis

Vista la Legge 1 dicembre 2016 n° 225 riguardante la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 22 ottobre 2016 n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (G.U. n. 282 del +02.12.2016 – Supplemento Ordinario n. 53) vigente al 3.12.2016 (legge di Bilancio 2017)

Visto che a partire dal 2016 il pareggio di bilancio ha sostituito il patto di stabilità e che le nuove norme individuano un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti;

Vista la Legge n. 2052/2017 (Legge di Stabilità 2018) G.U. Serie Generale n° 302 del 29.12.2017 – Supplemento Ordinario n° 62;

Ricordato che la popolazione residente in questo Comune, calcolata al 31/12/2017 è di n. 4248

Visto il D.L. 119 fiscale 2019

Visto il Disegno Legge di Bilancio 2019

Vista la Nota Aggiornamento DEF 2018

Visto, in particolare per l'esercizio 2019, il seguente quadro normativo:

- D.L. 119 fiscale 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2019
- Disegno Legge di Bilancio 2019
- D.L. 50/2017 convertito in Legge 96/2017 e il D.L. 91/2017
- D.Lgs. 118/2011 aggiornato al D.M. 4/8/2016
- Nota Aggiornamento DEF 2018;

Visto il combinato disposto di cui all'art. 42 lettera b) del Decreto Legislativo 267/2000 in merito alla competenza deliberante del presente Consesso;

Visto che a partire dal 2016 il pareggio di bilancio ha sostituito il patto di stabilità e che le nuove norme individuano un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 98 del 14.11.2017 avente per oggetto: "Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018 e Bilancio Pluriennale 2018-2019-2020 con la verifica del rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica. Approvazione schemi";

Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 118/2011;

Considerato che il progetto di bilancio 2019 tiene conto degli elementi risultanti nel documento contabile dell'esercizio precedente, nonché delle necessità finanziarie per il raggiungimento dei programmi amministrativi del Comune, meglio descritti nel D.U.P. 2019/2020/2021 approvato dalla Giunta Comunale con atto n° 60 in data 10/07/2018, approvato dal Consiglio Comunale n. 25 in data 31/07/2018 unitamente alla verifica sullo stato di attuazione dei programmi 2018/2020, aggiornato con delibera della Giunta Comunale n. 102 in data 06 novembre 2018 e approvato dal Consiglio Comunale con verbale n. 56 in data odierna;

Richiamato il Regolamento I.U.C. approvato con deliberazione C.C. n.17 del 29/07/2014 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n.6 del 05/05/2016 e con deliberazione C.C. n.33 del 28/12/2017;

Acquisiti i pareri favorevolmente espressi dai Responsabili del Servizio Tributi, in ordine alla regolarità tecnica e del Servizio Bilancio in ordine alla regolarità contabile, ai sensi ex art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Acquisito il parere favorevole dal Segretario comunale in ordine alla conformità amministrativa ai sensi dell'art. 97 del D.L.vo n. 267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: Presenti: n. 10 Votanti: n.7 Favorevoli: n.7 Contrari: n. zero, Astenuti: n. 3 (Costa, Isoardi e Forno);

DELIBERA

1. Di confermare, per l'anno 2019 le aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) già previste per il 2018, condividendo il disposto della deliberazione G.C. n. 95 del 06.11.2018 avente oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC) – IMU- TASI-TARI. Anno 2019. Determinazioni".
2. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;
3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Successivamente, in relazione all'urgenza che rivestono i conseguenti adempimenti, con la seguente votazione espressa nei modi di legge, palesemente espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: Presenti: n. 10 Votanti: n. 10 Favorevoli: n. 10 Contrari: n. zero, Astenuti: n.zero, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
MATTIO Daniele

IL CONSIGLIERE COMUNALE
Firmato digitalmente
PEROTTO Aldo Bartolomeo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
MANZONE dott. Gianluigi